Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ – NATURA OGGETTIVA – NU CONFIGURAZIONE - RESPONSABILITÀ AGGRAVATA - PRESUNZIONE DI RESPONSABILITÀ PER COLPA

Descrizione

La presunzione di colpa derivante dalla previsione dell'art. 6, comma 2, CGS, può trovare un temperamento (attenuante o scriminante) ricorrendo le condizioni di cui all'art. 7, CGS. In mancanza di adozione ed allegazione del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC da parte della società ai fini della valutazione sotto il profilo della idoneità, efficacia ed effettivo funzionamento da parte della Corte, la società non può superare detta presunzione (CFA n. 80/2022-2023). Nel caso di specie, la mancata costituzione in giudizio e l'assenza di allegazione della società reclamata non ha consentito alcun apprezzamento in tal senso da parte della Corte.

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 4/CFA/2023-2024/B

Presidente

Cavallo

Relatore

Della Rocca

Riferimenti normativi

art. 6, comma 2, CGS; art. 7 CGS; art. 7, comma 5 Statuto FIGC

Provvedimenti

SEZ. III - DECISIONE N. 0004 CFA del 05.07.2023 (Procuratore Federale Interregionale/ASD Pegaso C5)